

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno [■] [■] del mese di [■] in Sgonico, presso la sede di Borgo Grotta Gigante n. 42/c dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS.

Avanti a me, dott. [■], Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS di Sgonico (TS), - rogante ai sensi dell'art. 17, VI comma, lettera f) dello Statuto dell'OGS – sono personalmente comparsi i seguenti signori:

1) [■], nato a [■] ([■]) il [■], nella sua qualità di Presidente protempore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS ed in quanto tale suo Legale Rappresentante, domiciliato per la carica ricoperta presso l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS di seguito più brevemente indicato come "OGS", il quale agisce ed interviene nel presente atto munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 6, II comma dello Statuto dell'OGS;

2) sig. [■], nato a [■] ([■]) il [■], nella sua qualità di [■] e legale rappresentante di [■] con sede a [■] in Via [■], n. [■] CF e P.IVA [■], rappresentata da [■] il quale interviene nella sua veste di [■] ed in quanto tale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della società rappresentata [eventualmente mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da [■] e [■] avente come società mandataria la [■], di seguito denominata "Subappaltatore", C.F. e partita I.V.A. [■], con sede legale in [■] ([■]), via [■] n. [■], giusto l'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Imprese stipulato in data [■] a rogito del dott. [■], notaio in [■], Repertorio n. [■] Raccolta n. [■], che si allega sotto la lettera "[■]", con il quale è stato conferito mandato speciale con rappresentanza alla [■].

I comparenti, della cui identità personale e veste rappresentativa nonché validità dei certificati di firma utilizzati io, Ufficiale rogante sono certo, rinunciando d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente

CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA MODELLISTICO OCEANOGRAFICO ALLA SCALA DEI SITI AD ALTA RISOLUZIONE (SITI DI ESTENSIONE NON INFERIORE A 400 KM2 CON RISOLUZIONE NON SUPERIORE A 100 M) NELL'AMBITO DEL PNRR – PROGETTO "SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MODELLISTICO BIO-GEO-CHIMICO E DI SIMULAZIONE DELL'ESTENSIONE DEI PENNACCHI GENERATI DA SCARICHI IN MARE CARATTERIZZATI DA INQUINAMENTO DI BATTERI FECALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO B32 e B35 DEL PROGETTO MER"

C.I.G. A0163647E3

C.I.G. interno LOTTO 3 B414F0C01A

C.U.P. I81G22000100001

C.U.I. S00055590327202400002

per la migliore intelligenza del quale premettono che:

a. il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNRR"), nell'ambito delle attività ricomprese nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" - Misura 3 "Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine" - Investimento 3.5 "Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini", avente ad oggetto interventi su larga scala per il ripristino e la protezione dei fondali, degli habitat marini e delle acque italiane, finalizzati a invertire l'attuale tendenza al degrado di tali ecosistemi;

b. il D.M. 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (, "MASE"), quale Amministrazione centrale titolare dell'investimento, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 2, lett. l), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108 e che, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Investimento in parola, il MASE ha designato Soggetto Attuatore dell'intervento oggetto di appalto l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito "ISPRA");

c. con convenzione del 17 gennaio 2023, ISPRA ha individuato INVITALIA, quale centrale di committenza, ai sensi degli artt. 62 e 63, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") per l'affidamento del servizio per la realizzazione di "Sistema modellistico bio-geochimico e di simulazione dell'estensione dei pennacchi generati da scarichi in mare caratterizzati da inquinamento di batteri fecali" (Rif Intervento B32 Sistemi di osservazione

integrati – Sistema modellistico bio-geochimico da accoppiare con modello oceanografico; Intervento B35 Sistemi di osservazione integrati monitoraggio impatti – Sviluppo del sistema per l’analisi dell’impatto degli scarichi in mare) – CUP: I81G22000100001, nell’ambito del progetto finanziato;

d. INVITALIA, in nome e per conto di ISPRA, con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S S212 del 3 novembre 2023 n. 2023/S 212-670166 e, altresì, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 novembre 2023 5a Serie speciale n. 128, ha avviato la procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice (CIG A0163647E3 - CUP I81G22000100001), per l’affidamento del servizio di cui al punto che precede;

e. l’OGS ha preso parte alla procedura di gara di cui al punto che precede quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. d), del Codice, con Exact Lab s.r.l. e Cineca Consorzio Interuniversitari, con le seguenti quote: OGS: 69,70%; Exact Lab s.r.l.: 16,70%; CINECA: 13,60%;

f. con provvedimento prot. n. 0033261 del 25 gennaio 2024, INVITALIA ha provveduto a disporre l’aggiudicazione del servizio di cui ai punti che precede in favore del costituendo RTI OGS-Exact Lab s.r.l.-Cineca Consorzio Interuniversitario, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del Codice;

g. a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., ISPRA ha dato avvio anticipato all’esecuzione del servizio in data 01.03.2024, come da verbale per l’esecuzione del Contratto in via d’urgenza sottoscritto in data 1 marzo 2024 (Prot. N.0013020/2024 del 6 marzo 2024);

h. in data 18.06.2024 è stato sottoscritto ISPRA e il RTI OGS-Exact Lab s.r.l.-Cineca Consorzio Interuniversitario il contratto di appalto per l’esecuzione del servizio di realizzazione di un Sistema modellistico bio-geochimico e di simulazione dell’estensione dei pennacchi generati da scarichi in mare caratterizzati da inquinamento di batteri fecali” (Rif Intervento B32 Sistemi di osservazione integrati – Sistema modellistico bio-geochimico da accoppiare con modello oceanografico; Intervento B35 Sistemi di osservazione integrati monitoraggio impatti – Sviluppo del sistema per l’analisi dell’impatto degli scarichi in mare) (prot. 0006734 del 18.06.2024) per un importo complessivo pari ad € 3.000.000,12, oltre IVA e oneri di legge;

i. nell’ambito dell’offerta presentata in sede di gara, il RTI OGS-Exact Lab s.r.l.-Cineca Consorzio Interuniversitario aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 119, comma 4, lett. c), del Codice, la volontà di subappaltare, in caso di aggiudicazione, il servizio di supporto all’implementazione del sistema modellistico oceanografico alla scala dei siti ad alta risoluzione (siti di estensione non inferiore a 400 km² con risoluzione non superiore a 100 m);

l. l’OGS ha manifestato pertanto la necessità di affidare il servizio di cui al punto che precede ad un operatore economico selezionato mediante l’esperimento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria;

m. con determinazione della Direttrice Generale n. [■] ADW dd. [■] è stata disposta l’indizione di una gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in lotti funzionali, per l’affidamento, tra gli altri, del servizio di cui sopra, per un importo complessivo a base di gara pari a € 800.100,00, oltre IVA, di cui € 300.000,00, oltre IVA per il Lotto 3, comprensivi di € 175.000,00 per le opzioni;

n. in esito all’esperimento della gara, con determinazione della Direttrice Generale dell’OGS n. [■] dd. [■], è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di cui al Lotto 3 alla Società/Raggruppamento [■] con sede a [■], n. [■], che ha offerto il ribasso del [■]% sull’importo posto a base di gara, pari ad un importo complessivo offerto pari a € [■] ;

o. in relazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è stata acquisita la relativa documentazione;

p. con determinazione della Direttrice Generale dell’OGS n. [■] dd. [■] è stata autorizzata la stipula del contratto del servizio relativo al Lotto 3 con la Società [■];

[eventuale] q. con verbale di data [■], stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche previste per l’esecuzione del servizio, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposto dal RUP l’avvio dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 9, del Codice;

ciò tutto premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il rapporto derivante dalla sottoscrizione del presente contratto è subordinato all'autorizzazione da parte di ISPRA del subappalto avente ad oggetto le prestazioni di cui al successivo art. 2. Di conseguenza:

- il contratto di subappalto tra il RTI OGS e il Subappaltatore non avrà alcuna efficacia in caso di mancata autorizzazione da parte di ISPRA;
- il contratto di subappalto tra il RTI OGS e il Subappaltatore verrà automaticamente risolto nel caso in cui, in corso di esecuzione:
 - il contratto di appalto tra ISPRA e il RTI OGS venisse anticipatamente interrotto, per qualsiasi causa;
 - ISPRA revocasse all'autorizzazione al subappalto, per qualsiasi causa.

Configurandosi il rapporto contrattuale instauratosi tra l'OGS e il Subappaltatore mediante la sottoscrizione del presente contratto subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice, ne deriva che:

- ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'art. 119 del Codice, il Subappaltatore e l'OGS sono responsabili in solido nei confronti di ISPRA per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto di cui al presente capitolato;
- ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'art. 119 del Codice, l'OGS è responsabile in solido con il Subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del Codice, il RTI OGS è liberato da tale responsabilità solidale;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 119 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del Codice;
- ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice:
 - il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'OGS;
 - il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Subappaltatore eseguirà in favore dell'OGS il servizio di supporto all'implementazione del sistema modellistico oceanografico alla scala dei siti ad alta risoluzione (siti di estensione non inferiore a 400 km² con risoluzione non superiore a 100 m), secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico e con esclusione di qualunque limitazione e/o condizione non prevista dal Capitolato Tecnico.

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- Capitolato Tecnico, allegato sub lettera “[■]” al presente contratto;
- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa, allegato sub lettera “[■]” al presente contratto;
- Offerta Tecnica prodotta dal Subappaltatore, allegata sub lettera “[■]” al presente contratto;
- Offerta Economica prodotta dal Subappaltatore, allegata sub lettera “[■]” al presente contratto;
- Capitolato speciale d'appalto e allegato, relativo alla procedura aperta per l'affidamento del servizio per la “realizzazione di un sistema modellistico bio-geo-chimico e di simulazione dell'estensione dei pennacchi generati da scarichi in mare caratterizzati da inquinamento di batteri fecali”, allegato sub lettera “[■]” al presente contratto;
- Contratto di appalto sottoscritto tra ISPRA e il RTI OGS-Exact Lab s.r.l.-Cineca Consorzio Interuniversitario, allegato sub lettera “[■]” al presente contratto.

Costituisce inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegata al medesimo, tutta la documentazione della gara.

ART. 3 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto all'osservanza delle condizioni in esso stabilite e delle norme del Codice civile italiano, nonché della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate. Le attività oggetto del presente contratto

dovranno essere eseguite dal Subappaltatore con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

Il Subappaltatore si obbliga fin d'ora ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente contratto.

Resta a carico del Subappaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'OGS, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio oggetto del presente contratto è di mesi 10 (dieci) a partire dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, a seguito di autorizzazione del subappalto da parte di ISPRA.

In ogni caso, al fine di rispettare le tempistiche connesse previste dal cronoprogramma procedurale del Progetto oggetto di finanziamento, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” - Misura 3 “Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” - Investimento 3.5 “Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini”, il termine ultimo previsto per la fornitura è fissato entro e non oltre il 31 gennaio 2026.

Il termine di cui al precedente comma è da considerarsi come perentorio e il mancato rispetto dello stesso, per cause imputabili al Subappaltatore, sarà fonte di responsabilità della stessa verso OGS, il quale si riserva sin d'ora il risarcimento di qualsiasi danno che dovesse derivare da un mancato rispetto del termine.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del contratto è fissato a corpo in € [■] (Euro [■]) più IVA per lo svolgimento di attività di analisi su 3 siti. L'importo del servizio è comprensivo di tutte le prestazioni connesse allo stesso e previste nel Capitolato Tecnico.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, il subappaltatore, per il periodo di durata contrattuale di cui al precedente art. 4, si impegna a svolgere, su richiesta dell'OGS, le prestazioni oggetto del presente contratto su ulteriori [■] siti per un importo per ciascun sito ulteriori analizzato pari ad € [■] (Euro [■]) più IVA. Nel caso in cui l'OGS intenda richiedere, in tutto o in parte, le prestazioni aggiuntive nei limiti individuati, il subappaltatore sarà tenuto ad eseguire le stesse alle condizioni proposte in sede di offerta. Qualora l'OGS non intenda, in tutto o in parte, usufruire delle prestazioni aggiuntive di cui all'opzione, il subappaltatore non avrà nulla a che pretendere in merito alle stesse.

L'OGS si impegna a versare il prezzo di cui al precedente comma, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, previa emissione delle attestazioni di regolare esecuzione e del certificato di pagamento di cui al successivo articolo 11.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL SUBAPPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR E PNC

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e PNC, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).

Il Subappaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio

del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo al Subappaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

Nel caso in cui il Subappaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, lo stesso è obbligato a consegnare all'OGS, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Subappaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Nel caso in cui il Subappaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, lo stesso è obbligato a consegnare all'OGS, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

Il Subappaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'OGS conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

È riconosciuta all'OGS la facoltà di disciplinare l'obbligo in capo al Subappaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi finanziati dal PNRR e PNC con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta all'OGS (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere rese secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara dal Subappaltatore, nonché secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e del contratto di appalto che regolano l'esecuzione del rapporto giuridico in essere tra l'OGS e ISPRA.

Ciascun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto dovrà essere formalmente contestato da parte dell'OGS al Subappaltatore mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata nel più breve tempo possibile.

Al Subappaltatore sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite dall'OGS al fine di ripristinare le condizioni minime di servizio.

Nel caso in cui l'OGS, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima fattura successiva.

Per ciascuna inadempienza accertata all'esito del procedimento descritto nei precedenti commi, l'OGS potrà applicare una penale compresa tra € 50,00 ed € 1.500,00, a seconda della gravità dell'inadempienza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Qualora ISPRA contestasse all'OGS inadempimenti relativi alle parti di prestazioni affidate al Subappaltatore ed oggetto del presente contratto, l'OGS informerà tempestivamente il Subappaltatore, al fine di consentire allo stesso di fornire elementi idonei a escludere la responsabilità del Subappaltatore nell'inadempienza.

Se in esito alle contestazioni di cui al comma che precede ISPRA dovesse applicare una penale nei confronti dell'OGS, quest'ultima procederà a richiedere al Subappaltatore la refusione dell'importo dovuto ad ISPRA a titolo di penale.

Qualora il Subappaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della relazione di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

Qualora il Subappaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la relazione di cui al comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

Le penali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono calcolate per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata ai sensi dell'art. 47, comma 3 o comma 3-bis, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e la data di effettiva consegna della documentazione stessa.

Le penali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento immediatamente successivo alla comunicazione del DEC di mancato invio della documentazione richiamata nei commi 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii..

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del presente articolo non può superare il 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'OGS a causa dei ritardi dovuti dal Subappaltatore.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice").

In considerazione della disposizione contenuta nell'art. 12 del Disciplinare di gara relativo alla procedura di gara svolta da INVITALIA in nome e per conto di ISPRA per l'affidamento del contratto di appalto stipulato successivamente tra ISPRA e il RTI OGS, secondo la quale *"Alla luce delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nonché della natura e complessità delle prestazioni in esso contemplate, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività, garantire la qualità del servizio, il rispetto delle tempistiche e degli obiettivi previsti a completamento di ciascuna fase, ... le attività oggetto dell'appalto, pur subappaltabili, NON possono formare oggetto di ulteriore subappalto"*, è vietato il subappalto di qualsiasi prestazione oggetto del presente contratto. La violazione del divieto di cui al comma che precede comporterà la risoluzione immediata del presente contratto.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Subappaltatore ha costituito a favore dell'OGS una garanzia autonoma, bancaria o assicurativa, dell'importo di € [■] (Euro [■]) in conformità al disposto dell'art. 117 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Subappaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Subappaltatore.

Per l'escussione della garanzia, l'OGS si rivolgerà direttamente al garante.

Detta garanzia autonoma sarà svincolata a seguito del rilascio del certificato di pagamento del saldo finale, nei termini e con le modalità previste dall'art. 11 del presente contratto.

ART. 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'OGS provvede alla gestione dell'esecuzione del presente contratto tramite il proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), individuato nella persona del dott. Stefano Querin, per il monitoraggio, le verifiche di conformità intermedie e finale.

Per le attività e i compiti demandati al DEC si rimanda a quanto previsto dall'art. 31 dell'Allegato II.14 del Codice.

ART. 11 – CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO

L'esito favorevole della verifica di conformità costituisce avveramento della condizione sospensiva ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Il D.E.C. provvederà a redigere i verbali di avvio e di ultimazione della prestazione. I verbali sono redatti in duplice esemplare e firmati in contraddittorio ovvero mediante documento elettronico sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Il D.E.C. provvede ad avviare le verifiche di conformità del servizio entro non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione. La certificazione contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione del Subappaltatore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare al Subappaltatore; la certificazione di verifica di conformità. Il DEC rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che il Subappaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l'accettazione al Subappaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma il Subappaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni del Subappaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità ed al rilascio da parte del R.U.P. del certificato di pagamento finale, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della garanzia prestata dal Subappaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

I verbali devono essere inviati al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro il termine di cinque giorni dalla data della relativa redazione.

In caso di esito negativo dell'attestazione di regolare esecuzione, certificato da apposito verbale firmato in contraddittorio, la condizione sospensiva di cui al primo comma si intende non avverata.

ART. 12 – PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. c), del Codice, il Subappaltatore potrà richiedere il pagamento diretto degli importi previsti dal presente contratto per lo svolgimento delle prestazioni poste a suo carico ad ISPRA.

Art. 13 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il pagamento sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture, che potranno essere emesse dal Subappaltatore a seguito del rilascio da parte del R.U.P. dei certificati di pagamento.

Le fatture dovranno essere emesse dal Subappaltatore con modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: CRCO05.

Sulle fatture dovrà essere riportato:

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) A0163647E3
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) I81G22000100001

L'OGS è soggetto allo *split payment*.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione, a condizione dell'ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rilasciato da parte degli enti preposti, che dimostri la regolarità contributiva del Subappaltatore.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione dei servizi, il termine decorrerà dal giorno dell'effettiva regolarizzazione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 il Subappaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme sulla

tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto si intenderà risolto altresì, in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Il Subappaltatore dovrà comunicare entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'OGS quanto segue:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le liquidazioni saranno effettuate sul seguente c/c dedicato:

IBAN [■]

presso [■]

sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

[■]nato a [■] il [■], C.F. [■]

L'OGS non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

ART. 14 – REVISIONE PREZZI

Si applica quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa.

ART. 15 – PERSONALE DEL SUBAPPALTATORE

Il Subappaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato nel subappalto mantenga, in ogni circostanza, una condotta improntata alla massima serietà, riservatezza, educazione e rispetto delle persone e dei luoghi.

Nel subappalto dovrà essere impiegato personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità e perfettamente rispondente, per tutta la durata del subappalto, alle prestazioni conseguenti al presente contratto.

L'OGS si riserva la facoltà di verificare costantemente tale rispondenza, e di richiedere, e di ottenere, la sostituzione, in qualsiasi momento, di uno o più dipendenti o soci del Subappaltatore impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto di contratto che si rendessero colpevoli di comportamenti non idonei né confacenti ai luoghi e al contesto.

Ai dipendenti dovranno essere applicate le condizioni contrattuali, assicurative e contributive risultanti dal CCNL vigente tempo per tempo inclusi eventuali accordi integrativi locali; agli eventuali soci lavoratori di cooperative dovranno essere garantite condizioni economiche contributive ed assicurative almeno pari e comunque non inferiori a quelle risultanti dalle disposizioni del CCNL vigente tempo per tempo nello specifico settore di attività.

Art. 16 – FORZA MAGGIORE

Ogni ritardo od omissione nello svolgimento degli obblighi imposti dal presente contratto tanto all'OGS quanto al Subappaltatore non sarà considerata infrazione al contratto stesso quando tale ritardo od omissione sia causato da un evento di forza maggiore verificatosi oltre il controllo delle Parti.

Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, l'OGS e il Subappaltatore dovranno concordare nel minor tempo possibile le azioni da compiere e la linea di condotta da tenere.

ART. 17 – RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'OGS al Subappaltatore o di cui quest'ultimo venisse in possesso durante l'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto al Subappaltatore di utilizzare o trasferire ad altri, in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate senza il preventivo consenso scritto dell'OGS. La suddetta documentazione dovrà essere restituita all'OGS in ogni caso di risoluzione e/o termine del presente contratto.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito anche "GDPR" o "Regolamento") l'OGS informa l'Impresa che il trattamento dei dati personali da essa forniti o comunque acquisiti all'OGS è finalizzato all'avvenuta partecipazione alla procedure di gara ed alle attività connesse o strumentali (a titolo esemplificativo: ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione, rendicontazione) funzionalmente legate all'operatività dell'OGS o alla tutela dei suoi diritti, nonché alla gestione del contratto Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (a titolo

esemplificativo: altri Enti per finalità di controllo e/o rendicontazione) o di diffusione (a titolo esemplificativo: pubblicazione per finalità di trasparenza). I predetti trattamenti risultano leciti poiché sono necessari all'esecuzione del contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'Interessato, per permettere all'OGS di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto ovvero, infine, per un suo legittimo interesse.

I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) l'OGS garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).

I dati personali saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare.

Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (Titolare del trattamento), con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c 34010 Sgonico (TS)

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono 0402140215 / 0402140216, e-mail direzione@ogs.it. L'OGS ha provveduto a nominare l'Avv. Luca Zenarolla quale Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile ai seguenti recapiti: Telefono 0432510917, PEC dpo@ogs.it. Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali violasse il GDPR, l'Interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell'articolo 77 e seguenti del GDPR.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 122 del Codice, può essere risolto in caso di eventuale certificazione "positiva" /assenza requisiti/mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente:

- a) all'informazione antimafia;
- b) al rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, anche già oggetto di autodichiarazione;
- c) per grave inadempimento contrattuale del Subappaltatore, che non consenta il completamento delle verifiche di conformità con esito positivo entro le tempistiche previste.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3 e 3 bis, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 6 del presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, l'OGS darà tempestiva comunicazione al Subappaltatore tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento l'OGS potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, il Subappaltatore sarà altresì chiamato a risarcire l'OGS per i danni cagionati a costui, a causa di proprie inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;

b) mancato rispetto del termine massimo previsto per la conclusione dei servizi per fatti imputabili al Subappaltatore.

ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO

Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'art. 123 del Codice.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Dalla data di ricezione della comunicazione del recesso, il Subappaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'OGS.

In caso di recesso dell'OGS, il Subappaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

L'OGS si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di inosservanza da parte dei dipendenti del Subappaltatore del codice di comportamento dei dipendenti dell'OGS.

Art. 21 – REFERENTI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI

L'OGS e il Subappaltatore, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, indicano, al fine della gestione del contratto i seguenti referenti:

per l'OGS, il Direttore dell'esecuzione del contratto: dott. Stefano Querin;

PEC: ogs@pec.it

per il Subappaltatore: [■]

PEC: [■]

Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica di natura contrattuale, si intenderanno validamente effettuate se inoltrate tramite PEC all'indirizzo sopra indicato.

Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata e approvata per iscritto da entrambe le Parti.

Art. 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola Del Negro.

Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono e saranno a carico del Subappaltatore incluse quelle da sostenere per la stipula, la registrazione e l'esecuzione del contratto che non siano espressamente demandate all'OGS, ed incluse le spese di bollo, di fotocopiatura.

Saranno inoltre a carico del Subappaltatore le spese di pubblicità legale della gara di cui il Subappaltatore è risultata aggiudicataria, così come indicato nel Disciplinare di gara.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Trieste.

Art. 25 – DOMICILIO DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto di legge il Subappaltatore dichiara di avere domicilio fiscale in [■], Via [■], C.A.P. [■].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo PEC.

Art. 26 – CLAUSOLA FISCALE

Il presente atto è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i.

L'imposta di bollo è dovuta secondo gli importi stabiliti dalla Tabella A dell'Allegato I.4 del Codice.

Art. 27 – CLAUSOLE ONEROSE

Il Subappaltatore dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 4 (Durata del contratto), 5 (Corrispettivo), 6 (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR e PNC), 7 (Modalità di esecuzione del contratto e penali), 19 (Risoluzione del contratto), 20 (Recesso dal contratto), 24 (Foro competente) del presente Contratto di appalto, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dal Subappaltatore accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 28 – ALLEGATI

Al presente contratto si allega:

"[■]" Documentazione relativa al Subappaltatore

"[■]" Capitolato Tecnico

“[■]” Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa

“[■]” Offerta Tecnica del Subappaltatore

“[■]” Offerta Economica del Subappaltatore

“[■]” Capitolato speciale d’appalto e allegato, relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio per la “realizzazione di un sistema modellistico bio-geo-chimico e di simulazione dell’estensione dei pennacchi generati da scarichi in mare caratterizzati da inquinamento di batteri fecali”

“[■]” Contratto di appalto sottoscritto tra ISPRA e il RTI OGS-Excat Lab s.r.l.-Cineca Consorzio Interuniversitario

Il presente contratto, che contiene [■] ([■]) pagine a video, [■] allegati (“[■]”, “[■]”, “[■]”) è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle Parti la lettura degli allegati, il cui contenuto essi dichiarano espressamente di conoscere ed accettare e, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me e alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i..

Io sottoscritta, Direttrice Generale, previa verifica effettuata preliminarmente alla lettura dell’atto, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle Parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OGS

[■] (firmato digitalmente)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SUBAPPALTATORE

[■] (firmato digitalmente)

L’UFFICIALE ROGANTE

[■] (firmato digitalmente)